

*Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016
n. 108 del 10/10/2020
(aggiornata alla Ordinanza 140/2023)*

ORDINANZA 10 ottobre 2020, n. 108

Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34 comma 5 del dl 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni

ORDINANZA 10 ottobre 2020, n. 108

Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34 comma 5 del dl 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni.

(GU n.35 del 11-02-2021)

ORDINANZA 23 dicembre 2020, n. 111

Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata

(GU n.36 del 12-02-2021)

ORDINANZA 9 aprile 2021, n. 114

Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto legge 24 agosto 2016, n. 189"

(GU n.112 del 12-05-2021)

Ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023

Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione

(GU n.____ del __-_-2023)

INDICE

Articolo 1 – Contributo del Commissario per i compensi professionali	4
Articolo 2 – Osservatorio Tecnico.....	5
Articolo 3 – Aggiornamento dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016	5
Articolo 4 – Applicazione delle tariffe nella procedura di cui all'art.6 dell'ordinanza 107	5
Articolo 5 – Procedura semplificata per i danni lievi	6
Articolo 6 – Norma transitoria.....	6
Articolo 7 – Contributo per la ricostruzione privata e super sismabonus.....	6
Articolo 8 – Entrata in vigore ed efficacia	6
ALLEGATO "A"	8
ALLEGATO "B".....	17

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020

Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34 comma 5 del dl 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni

(GU n.35 del 11-02-2021)

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l'On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'articolo 38 "Rimodulazione delle funzioni commissariali" del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n.130;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito, "decreto Sisma"), ed in particolare l'art. 2, comma 1 lett. g) secondo cui il "*Commissario straordinario adotta e gestisce l'elenco speciale di cui all'articolo 34, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione*";

Visto l'art. 34 del decreto Sisma che prevede:

- per quanto concerne il contributo riconosciuto ai professionisti: "*Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo e può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari. Le previsioni per la determinazione del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente comma si applicano ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*" (comma 5);

- per quanto concerne la disciplina in materia di concentrazione di incarichi assunti dai professionisti: "*Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi*" (comma 6);

"*Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale*" (comma 7);

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 "Introduzione dell'art. 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189", in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;

Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificata, recante "Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016" ed, in particolare:

- l'allegato A "Schema di protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica recante Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione", che peraltro prevede:

- l'Osservatorio Nazionale della ricostruzione post sisma 2016;

- i criteri e requisiti minimi per l'iscrizione dei professionisti abilitati all'Elenco speciale;

- l'allegato B "Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016";

Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 intitolata "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante "Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229", all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017" ed in particolare l'allegato B "Schema di protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario ed il Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali recante Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione;

Vista l'ordinanza n. 52 del 28 marzo 2018 recante "Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del d.l. 189 del 2016 e s.m.i e nella attività di redazione delle schede Aedes. Attuazione dell'articolo 2 bis del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni in legge convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172";

Vista l'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 recante "Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016";

Vista l'ordinanza n. 103 del 29 giugno 2020 recante "Termini di scadenza della domanda per danni lievi, differimento dei termini per effetto Covid-19 e misure in favore dei professionisti";

Visto il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, in particolare l'art. 57, comma 4, che sostituisce l'art. 34, comma 5 del decreto legge n. 189 del 2016, stabilendo che "Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo e può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti può essere altresì riconosciuto un

contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari. Le previsioni per la determinazione del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente comma si applicano ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

Considerata l'opportunità, in coerenza con la scelta legislativa, di riconoscere ai professionisti tecnici impegnati nella ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016 il contributo pubblico a carico del Commissario straordinario in una misura adeguata entro i limiti fissati dall'art.34, comma 5 del decreto legge 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, per il fondamentale ruolo di interesse pubblico che essi svolgono anche con riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost., lo speciale aggravio determinato dalla produzione e dalla certificazione di una notevole documentazione ai fini della richiesta della concessione del contributo, la complessità tecnica e specialistica delle prestazioni con riferimento ai temi della risposta strutturale, della sicurezza, del restauro, delle disagiate condizioni di cantiere, amministrative e sociali;

Considerata altresì l'opportunità di rendere uniforme e certa, per quanto possibile, l'interpretazione dei parametri professionali applicabili agli interventi della ricostruzione privata, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, nonché nell'intento di semplificare l'interpretazione e di ridurre ogni eventuale conflittualità;

Ritenuta inoltre l'opportunità di rinnovare le funzioni e la composizione dell'Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-sisma 2016 al fine di favorire la massima collaborazione con le professioni tecniche, nonché l'esigenza di stabilire criteri più efficaci e trasparenti ai fini del controllo del cumulo degli incarichi professionali ammissibili;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento dell'8 ottobre 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto Sisma e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante e che ricorrono, nella circostanza, i motivi di urgenza ai fini dell'adeguamento della disciplina relativa agli incarichi professionali alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 nonché delle esigenze di accelerazione e speditezza delle attività nella ricostruzione privata;

DISPONE

Articolo 1 – Contributo del Commissario per i compensi professionali

1. I compensi professionali nella ricostruzione privata sono determinati, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto Sisma, come modificato dall'art. 57, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base del Protocollo di intesa allegato alla presente ordinanza.
2. Il contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell'asseverazione, che è anche il coordinatore dell'intervento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonché, ove diversi dal precedente e fatta salva una diversa futura disciplina per gli interventi relativi agli aggregati, al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonché a non più di due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto, e non ad altre figure professionali che eventualmente collaborano nell'esecuzione delle attività professionali.

Articolo 2 – Osservatorio Tecnico

1. L'Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-sisma 2016 ha la funzione di analisi e di verifica delle diverse problematiche riguardanti i professionisti della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dal sisma, di evidenziare le criticità esistenti e di proporre soluzioni al Commissario straordinario.
2. L'Osservatorio tecnico si fa carico inoltre di segnalare quanto opportuno ai Consigli Nazionali degli Ordini professionali interessati per le determinazioni di competenza.
- 3.¹ *I componenti dell'Osservatorio tecnico sono nominati con provvedimento del Commissario straordinario nel numero massimo di 10 membri, di cui 7 espressione delle professioni tecniche, 3 espressione della Struttura commissariale, con funzione di presidente. Il presidente dispone ogni volta che lo ritiene opportuno la partecipazione dei direttori degli USR o loro delegati. Ad essi non spetta alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese effettive documentate. Su proposta del presidente, l'Osservatorio può disciplinare con regolamento i propri lavori.*

Articolo 3 – Aggiornamento dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016

1. È approvato lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, che sostituisce il precedente schema di contratto tipo approvato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, per gli incarichi conferiti successivamente al 1 dicembre 2020.
2. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 1, è allegato alla presente ordinanza **ed è obbligatorio, per tutti i contratti in essere, anche anteriori alla data del 1° dicembre 2020, ai fini della presentazione delle domande di contributo sulla piattaforma informatica della Struttura commissariale, fermi restando i termini previsti.**²

Articolo 4 – Applicazione delle tariffe nella procedura di cui all'art.6 dell'ordinanza 107

1. L'applicazione delle tariffe di cui all'art.57 del decreto 14 agosto 2020, n.104, come prevista dall'art.6 dell'Ordinanza n.107 del 22 agosto 2020, costituisce una mera facoltà per il professionista incaricato.
2. L'adesione alla procedura semplificata di cui al citato articolo 6 dell'Ordinanza 107, mediante il modello di adesione semplificato, non consente alcuna contestuale variazione al progetto presentato, fatte salve precedenti prescrizioni formulate da enti pubblici preposti alla valutazione del progetto. Fermo restando l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, nessuna maggiore somma può gravare a carico del soggetto legittimato in conseguenza dell'applicazione delle tariffe previste dal medesimo comma salvo che lo stesso non vi abbia appositamente acconsentito mediante la sottoscrizione di specifico accordo contrattuale.
3. Con riferimento alle domande già in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza 100, in alternativa alla previsione di cui al comma 2, è data facoltà al professionista incaricato di integrare ovvero ripresentare l'istanza, mediante la vigente modulistica richiesta dall'Ordinanza 100,

¹ Comma sostituito dall'art. 14 c. 5 lett. a) dell'Ordinanza n. 111 del 23/12/2020.

² Periodo aggiunto dall'art. 4 c. 1 dell'Ordinanza n. 140 del 30/5/2023.

ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.18 della medesima Ordinanza. In tali casi il professionista incaricato è tenuto ad informare il soggetto legittimato.

Articolo 5 – Procedura semplificata per i danni lievi

1. Entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legge 24 ottobre 2016, n. 189, come modificato dall'art. 11 bis, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n.120, con i relativi effetti decadenziali, è ammessa la presentazione di una domanda semplificata di rilascio del contributo, nelle forme previste dall'ordinanza commissariale 100/2020 e, nei casi specifici, dalle ordinanze 4/2016 e 8/2017, corredata dalla documentazione della corretta identificazione dell'edificio, del titolare, del professionista incaricato, della scheda di valutazione del danno, nonché dal progetto architettonico descrittivo dell'intervento di riparazione e ripristino dell'edificio.

2. Entro il termine del **31 maggio 2021**³, a pena di improcedibilità della domanda e dei conseguenti effetti decadenziali dai contributi, il professionista deve integrare e completare la domanda, ai sensi delle ordinanze vigenti.

Articolo 6 – Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano a tutte le domande presentate dal 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché, sempre successivamente alla medesima data, alle istanze presentate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4.

Articolo 7 – Contributo per la ricostruzione privata e super sismabonus

1. Le disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n.60 del 31 luglio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti i rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i. ("sisma bonus"), si applicano anche agli interventi edilizi che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 119, comma 4 del medesimo decreto legge (cosiddetto "super sisma bonus"), per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui decreto legge 24 ottobre 2016, n.189.

Articolo 8 – Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto Sisma. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle

³ Termine perentorio ridefinito e prorogato dall'art. 1 c. 1 dell'Ordinanza n. 114 del 9/4/2021.

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016

Allegato A : Protocollo di intesa

Allegato B : Schema di contratto tipo

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini

ALLEGATO "A"

PROTOCOLLO DI INTESA tra il COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 ed i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi di area tecnica e scientifica per la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di riparazione, ricostruzione e ripristino di opere private danneggiate a seguito degli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi.

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____, presso _____, i sottoscritti, rispettivamente autorizzati ad intervenire in forza degli atti a fianco di ciascun nominativo indicati:

Premesso che:

— nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal decreto legge 14/08/2020 n. 104, all' articolo 34 comma 5 si prevede che «Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo e può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali»;

— I Consigli Nazionali degli Ordini e i Collegi professionali intervengono alla stipula del presente atto tramite la Rete delle Professioni dell'area tecnica e scientifica, nella propria autonoma capacità di interpretazione e regolamentazione delle norme tariffarie per legge previste in materia di vigilanza sull'adeguatezza e correttezza dei compensi professionali, nell'intento, condiviso con il Commissario Straordinario, di favorire certezza, uniformità e, per quanto possibile, criteri di automatismo nella determinazione della quota di contributo da riconoscere al professionista per l'attività svolta e allo scopo di contribuire alla semplificazione della ricostruzione;

— Il presente protocollo, pertanto, ha valore indicativo e non prescrittivo, come riferimento per la formulazione delle parcelle professionali alla luce della disposizione di cui all'art. 34, comma 5 del D.L. n. 189/2016 come sostituito dall'art. 57 del D.L. n. 104/2020;

— che il Commissario si farà parte attiva al fine di rendere applicabile uniformemente per tutti gli USR le pattuizioni concordate;

Tutto ciò premesso, tra i legali rappresentanti e i soggetti sopra indicati si stipula quanto segue:

Art. 1. Calcolo della parcella professionale riguardante la progettazione, direzione lavori misura e contabilità.

1. Le parcelle saranno calcolate sulla base del Decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 e ss.mm.ii., come disciplinate dal presente Protocollo (artt. 1,2 e 3), ridotte del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, come previsto dal comma 5 dell'art. 34 del decreto legge n. 17/10/2016, n. 189, modificato dall'art. 57 del decreto legge 14/08/2020 n. 104.

Il calcolo dell'onorario si otterrà dalla sommatoria degli importi commisurati separatamente all'ammontare dei lavori per ciascuna categoria d'opera e sulla base del contributo concesso.

La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z1 allegata.

Per quanto riguarda la destinazione funzionale delle categorie d'opera per il relativo “**Grado di complessità**”, di cui alla tavola Z1 del D.M. 140/2012, si farà riferimento, in considerazione della natura dell'opera e del pregio della prestazione, di norma e come misura massima, al valore medio tra quello “ridotto” e quello “elevato”.

Per gli interventi relativi alla riparazione dei danni lievi, meglio identificati con livello operativo L0, si applica, come grado di complessità, il valore minimo, ossia il grado “ridotto” di cui alla tavola Z1 del D.M. 140/2012.

2. Qualora vi sia un progetto, sia relativo ai danni lievi che ai danni gravi, che comprenda particolari complessità in relazione alla natura dell'opera, alla presenza di condizioni geologiche geomorfologiche con elevato grado di pericolosità e al pregio della prestazione (a titolo esemplificativo, plessi industriali complessi, strutture alberghiere pluri edificio, aggregati edilizi caratterizzati da alta numerosità di u.s. ed eterogeneità costruttiva con interferenze strutturali complesse, edifici di rilevante interesse storico artistico e monumentale aventi valore di testimonianza culturale) può essere chiesto preventivamente un visto di congruità all'Ordine o al Collegio professionale di appartenenza territorialmente competente, motivando la richiesta di applicazione di un grado di complessità più elevato. In relazione al rilascio del visto di congruità si rimanda alle disposizioni di cui al successivo articolo 5.

2.1 Di seguito si riporta l'estratto della tavola comprendente le categorie d'opera applicabili ai lavori di ricostruzione privata.

TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE E PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA”

CATEGORIA D'OPERA	DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE	Grado di complessità	
		G	
		ridotto da	elevato a
EDILIZIA	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO DEPOSITI	0,7	1,0
	INDUSTRIA ALBERGHIERA, TURISMO E COMMERCIO E SERVIZI PER LA MOBILITA'	1,0	1,3
	RESIDENZA	0,7	1,3
	SANITA', ISTRUZIONE, RICERCA	1,0	1,3
	CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO	1,0	1,3
	SEDI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, DELLE FORZE DELL'ORDINE	0,7	1,3
	INTERVENTI SU EDIFICI E MANUFATTI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO ARTISTICO E MONUMENTALE	1,3	1,6
STRUTTURE	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE SOGGETTE AD AZIONI SIMICHE	1,0	1,2
	STRUTTURE SPECIALI	1,2	1,3
	IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI	0,8	1,1
IMPIANTI	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI – SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI E IMPIANTI PILOTA	1,1	1,3
	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA – LABORATORI COMPLESSI	0,9	1,1

Nel caso di progettazione di un edificio in cui non è presente una univoca destinazione funzionale, ai fini del calcolo dell'onorario, si applicherà il criterio della prevalenza in termini di superfici.

In presenza di aggregati di edifici con destinazioni funzionali differenti, ai fini del calcolo dell'onorario, si applicherà il grado di complessità attribuibile a ciascuna unità strutturale, secondo la regola che precede.

In relazione alla destinazione funzionale “strutture speciali” si indica che la sua applicazione nel calcolo dell'onorario è limitata ai progetti che prevedano costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie, che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolati calcoli e verifiche (a titolo di esempio l'isolamento alla base, l'inserimento di elementi dissipativi) o edifici di interesse strategico.

3.Per quanto riguarda le fasi prestazionali, applicabili alla progettazione dei lavori di ricostruzione privata, si riporta di seguito l'estratto della tavola Z-2.2 del D.M. 140/2012.

Tav. Z-2.2 (PROGETTAZIONE)

FASI PRESTAZIONALI	Q vecchi	Q nuovi	Descrizione singole prestazioni	EDIL IZIA	STRUT TURE	IMPI ANTI
PROGETTO	Qbl.01	Qpf.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,09	0,09	0,09
	Qbl.03	Qpa.02	Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro Economico	0,07	0,04	0,07
	Qbl.01	Qpe.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,10	0,12	0,15
	Qbl.02	Qpe.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,13	0,13	0,05
	Qbl.03	Qpe.03	Aggiornamento elaborati: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi	0,04	0,03	0,05
	Qbl.02 + Qbl.04	Qpe.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,03	0,02	0,03
	Qbl.05	Qpe.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,02	0,025	0,03
	Qbl.06	Qpe.06	Progettazione integrale e coordinata	0,05	0,05	0,05

Le prestazioni come sopra elencate sono onnicomprensive anche delle seguenti attività:

- Redazione di perizia giurata e compilazione della scheda AeDES;
- Rilievi geometrici e laserscanner. Per quanto attiene la predisposizione della definizione del livello operativo (artt. 6-bis delle O.C. n. 13/2017 e 19/2017) si dovrà applicare la Tav. Z-2.5 (PRESTAZIONI SPECIALISTICHE/ACCESSORIE) ed in particolare la ex QbI.13 nuova Qps.01, ovvero Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare, di cui al successivo art. 3 del presente Protocollo.

4.Per quanto riguarda le fasi prestazionali applicabili alla esecuzione dei lavori privati di ricostruzione, si riporta di seguito l'estratto della tavola Z-2.3 del D.M. 140/2012.

Tav. Z-2.3 (ESECUZIONE DEI LAVORI)

FASI PRESTAZIONALI	Q vecchi	Q nuovi	Descrizione singole prestazioni	EDILIZI A	STRUTTURE	IMPIANTI
DIREZIONE LAVORI	Qcl.01	Qe.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina	0,32	0,38	0,32
LIQUIDAZIONE	Qcl.02	Qe.02	Liquidazione	0,03	0,02	0,03
VARIANTI AL PROGETTO	Qcl.08	Qe.04	Variante del progetto in corso d'opera	0,41	0,43	0,32
CONTABILITA' DEI LAVORI	Qcl.09	Qe.05	Contabilità dei lavori a misura	0,18	0,18	0,13
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Qcl.11	Qe.07	Certificato di regolare esecuzione	0,04	0,04	0,04

Le prestazioni come sopra elencate sono onnicomprensive anche delle attività di aggiornamento catastale e nuovo accatastamento per demolizioni e ricostruzioni.

5.Per quanto riguarda le fasi prestazionali di cui al D.L.vo 81/08 relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ove ricorra l'obbligo normativo di nomina, si riporta di seguito l'estratto della tavola Z-2.4 del D.M. 140/2012.

Tav. Z-2.4 (SICUREZZA CANTIERI)

FASI PRESTAZIONALI	Q vecchi	Q nuovi	Descrizione singole prestazioni	EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, FASCICOLO DELL'OPERA	QbI.15+QbII.20+QbIII.07	QS.01	Piano di sicurezza e coordinamento	0,12	0,12	0,12
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	Qcl.12	QS.02	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,25	0,25	0,25

Al professionista incaricato del coordinamento dell'intervento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio e che procede, in veste di incaricato di pubblico servizio, alla certificazione della stessa ai sensi dell'Ordinanza 100, spettano le aliquote di onorario relative alla "Progettazione integrale e coordinata".

Art. 2. Applicabilità della categoria "Interventi su edifici e manufatti di rilevante interesse storico artistico e monumentale" del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140.

Sarà ammessa l'individuazione della categoria "Interventi su edifici e manufatti di rilevante interesse storico artistico e monumentale" aventi valore di testimonianza culturale per la determinazione dell'onorario solo per edifici sottoposti a vincolo diretto di cui al T.U., approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per tutte le altre opere legate alla ricostruzione si applicheranno le classi e le categorie attribuitegli dalla tavola Z1 del D.M. 140/2012.

Art. 3. Calcolo della parcella professionale riferita a prestazioni specialistiche o particolari.

1. Tutte le prestazioni specialistiche e accessorie, che sono diverse dalle prestazioni base o prestazioni fondamentali, sono calcolate attraverso l'applicazione della tavola Z-2.5 e, relativamente alle verifiche e collaudi, attraverso la tavola Z-2.7. Resta inteso che tali prestazioni, ove ricorrano, sono aggiuntive a quelle base o prestazioni fondamentali. 2. Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche e accessorie, quelle applicabili ai lavori di ricostruzione privata si riporta di seguito l'estratto della tavola Z-2.5 del D.M. 140/2012.

Tav. Z-2.5 (PRESTAZIONI SPECIALISTICHE/ACCESSORIE)

FASI PRESTAZIONALI	Q vecchi	Q nuovi	Descrizione singole prestazioni	EDILIZI A	STRUTTURE	IMPIANTI
	Qbl.09	Qps.09	Relazione di indagine archeologica	0,015	0,015	0,015
	Qbl.13	Qps.01	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	0,03	0,03	0,03
	Qbl.05	Qps.02.01	Relazione di indagine geotecnica preliminare	0,03	0,03	0,03
	Qbl.06	Qps.02.02	Relazione di indagine geotecnica definitiva	0,09	0,09	0,09
	Qbl.07+Qbl.08	Qps.04	Relazione di indagine idraulica	0,045	0,045	0,045
	Qbl.08	Qps.05.01	Relazione di indagine sismica preliminare	0,015	0,015	0,015
	Qbl.09	Qps.05.02	Relazione di indagine sismica definitiva	0,030	0,030	0,030

PROGETTAZIONE / PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	QbII.11	Qps.06	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	-	0,09	-
	QbII.12	Qps.07	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	-	0,12	-
	QbII.13	Qps.08	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali.	-	0,18	-
	Qbl.10+QbII.10	Qps.10	Relazione di indagine geologica	0,20	0,20	0,20
	Qbl.14+QbII.15	Qps.11	Progettazione antincendio	0,065	0,065	0,065
	QbII.04	Qps.12	Studio di inserimento urbanistico	0,03	0,03	0,01
	QbII.16	Qps.13	Relazione paesaggistica	0,02	0,02	0,02
	QbII.17	Qps.14	Elaborati e relazioni per requisiti acustici	0,02	0,02	0,02
	QbII.18	Qps.15	Relazione di qualificazione energetica	0,03	0,03	0,03
	QbII.19	Qps.16	Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	0,02	0,02	0,02

3. Per quanto riguarda le fasi prestazionali di cui alle verifiche e collaudi si riporta di seguito l'estratto della tavola Z-2.7 del D.M. 140/2012.

Tav. Z-2.7 (VERIFICHE E COLLAUDI)

FASI PRESTAZIONALI	Q vecchi	Q nuovi	Descrizione singole prestazioni	EDILIZI A	STRUTTURE	IMPIANTI
VERIFICHE E COLLAUDI	Qdl.04	Qc.04	Collaudo Statico	-	0,22	-
	Qdl.05	Qc.05	Collaudo tecnico funzionale degli impianti	-	-	0,18
	Qdl.06	Qc.06	Attestato di certificazione energetica - Attestato di collaudo e certificazioni di qualità	0,05	0,05	0,05

Si precisa che le prestazioni accessorie specialistiche saranno conteggiate nell'onorario esclusivamente se pertinenti o richieste dall'intervento oggetto di progettazione o di lavori e che il relativo affidamento, analogamente alle altre prestazioni e ove ne ricorrano le condizioni, spetta al committente beneficiario del contributo, che individua per l'espletamento un/i professionista/i qualificato/i e competente/i in materia. Per quanto riguarda la prestazione Studio di inserimento urbanistico si precisa che la stessa sarà conteggiata nell'onorario esclusivamente laddove l'intervento preveda la delocalizzazione delle costruzioni oggetto di intervento o laddove per la ricostruzione dell'immobile è necessaria la redazione di appositi elaborati urbanistici.

In caso di prestazione relativa all'analisi della risposta sismica locale, l'onorario viene calcolato attraverso l'applicazione della percentuale dello 0,5% all'importo complessivo dell'opera. Nella prestazione sono riconosciute le attività inerenti la definizione del modello geologico e

sismostratigrafico (NTC2018 punto 7.11.3 e C7.11.3.1) con indicati i parametri necessari per la definizione dell'azione sismica di progetto e l'eventuale verifica di cui all'ordinanza n. 55.

Art. 4. Criteri e modalità di rimborso delle spese sostenute dai professionisti

1. Le spese tecniche, richieste dal professionista incaricato nella documentazione contabile contenuta nella domanda di contributo, possono prevedere una specifica voce, presuntiva, relativa al rimborso delle spese sostenute, nei limiti massimi di seguito indicati:

- 20 per cento del compenso per importi lavori fino a € 500.000;
- 15 per cento del compenso per importi lavori compresi tra 500.000 e 2.500.000;
- 10 per cento del compenso per importi lavori compresi tra 2.500.000 e 5.000.000;
- 8 per cento del compenso per importi lavori oltre € 5.000.000.

2. la liquidazione ed il pagamento di tali spese oltre IVA se dovuta, sono subordinati alla presentazione, in sede di SAL, di apposita rendicontazione contabile, dalla quale si evinca la rappresentazione analitica dei costi sostenuti dal professionista, corredata da un'autocertificazione da parte del medesimo, ai sensi del DPR n.445/2000, attestante il nesso di causalità tra le spese medesime e l'incarico espletato.

3. L'importo liquidabile a consuntivo non può, in nessun caso, superare i limiti percentuali di cui al comma 1, né comportare una maggiorazione di spesa a carico del soggetto legittimato.

4. L'individuazione dei criteri di ammissibilità della spesa sarà oggetto di separato decreto commissariale.

Art. 5. Visto di congruità degli onorari

1. Ai sensi del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al momento del conferimento dell'incarico, il professionista deve stilare un preventivo di parcella dettagliato per singole prestazioni, adeguato all'importanza dell'opera, che fa parte integrante del Contratto di affidamento di incarico professionale (sulla base del modello messo a disposizione dal Commissario Straordinario Sisma 2016), completo di data di stipula, preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali e previsione del termine di consegna del progetto e provvedere al relativo caricamento nei termini previsti all'interno della piattaforma fornita dal Commissario straordinario (https://professionisti.sisma2016.gov.it/domanda/record_contract). Il Contratto sottoscritto viene caricato sulla piattaforma fornita dal Commissario entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico, ai fini del novero del numero degli incarichi.

2. Al momento della presentazione della pratica, sulla base del preventivo inserito nel contratto, il professionista calcola l'onorario sugli importi del progetto ammissibili a contributo. La determinazione del compenso definitivo è stabilita sulla base della misura del contributo riconosciuto.

3. La determinazione del compenso professionale è certificata dal professionista ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza 100/2020, nei casi in cui è applicato un grado di complessità "ridotto" per i danni lievi (livello operativo L0), ovvero ricompreso tra il "ridotto" e il valore medio per i danni gravi (livello operativo L1, L2, L3, L4).

4. Nel caso di controllo della pratica di ricostruzione, sia preventivo che successivo, ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza 100/2020 ovvero ai sensi dell'ordinanza n. 59/2018, ove l'USR lo richieda, la congruità del compenso sarà determinata, tenendo conto del parere di congruità dell'ordine professionale competente da rilasciare entro la conclusione dell'intervento.

5. Il visto di congruità è rilasciato da parte dell'Ordine o del Collegio di appartenenza del professionista territorialmente competente, e rappresenta un atto amministrativo emanato da un ente pubblico.

6. L'Ordine o il Collegio di appartenenza territorialmente competente, è tenuto a verificare, previa istruttoria relativa al visto di congruità, che l'iscritto sia in regola con le quote associative e con gli obblighi formativi professionali.

7. In riferimento ai particolari casi di complessità di cui all'art. 1, il professionista può richiedere il visto preventivo dell'onorario motivando e documentando il particolare grado di complessità dell'intervento. Tale visto preventivo è depositato unitamente al progetto di ricostruzione, ovvero può essere depositato anche successivamente e nelle more della valutazione di congruità, e potrà riconoscere il compenso stabilito sulla base del valore "ridotto" o medio, a seconda del grado di complessità indicato nel presente protocollo.

Art. 6. Aspetti disciplinari e sanzionatori

1. Qualora vi siano fondati motivi sulla violazione delle norme dettate dal Codice Deontologico, i Committenti, gli USR o altri soggetti interessati possono ricorrere al Consiglio di Disciplina dell'Ordine di appartenenza del professionista incaricato.

2. La violazione del presente protocollo e delle norme dettate dal Codice Deontologico, se accertata dal Consiglio di Disciplina, comporta l'applicazione delle sanzioni e la segnalazione all'Osservatorio istituito presso la struttura commissariale per quanto di competenza.

Art. 7. Decorrenza di applicazione e norma di rinvio

Le previsioni per la determinazione del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente protocollo si applicano ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto legge n. 104/2020.

Sono abrogati gli articoli 4, 8 e 9 del Protocollo d'intesa recante "Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189" di cui agli Allegati A e B all'ordinanza n.12/2017 come modificata dall'ordinanza n. 29/2017, fatta salva la rimanente disciplina.

I compensi disciplinati dal presente protocollo sono corrisposti in relazione alla prestazione effettivamente resa e, per quanto non disciplinato dal presente atto, si rinvia ai criteri di cui al DM 140/2012.

ALLEGATO "B"

Schema contratto "tipo" per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in _____ tra il sottoscritto _____ nato a _____ residente a _____ in via _____ cod. fisc. _____ P.IVA _____ in qualità di _____, di seguito denominato "Committente"

e il

_____, di seguito indicato come "Professionista"/RTP/STP con studio in _____ via _____ cod. fisc. _____ P.IVA _____ iscritto/i all'Albo professionale _____ della Provincia di _____ al n. ___ e iscritto con il n. ___ all'Elenco di cui all'articolo 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016, convertito dalla Legge n. 229 del 2016, di seguito denominato "Professionista", che agisce nel presente contratto in qualità di capogruppo dell'RTP composto dai seguenti professionisti:

-
-
-
-

anch'essi iscritti all'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016

Premesso che:

a) il Committente è proprietario /avente titolo di _____ sito _____ nel Comune di _____ (___), località _____, via _____, costituit _____ da _____ (terreno, fabbricato, _____) identificat_ catastalmente al fg. _____ con i mappali _____, d'ora in avanti "immobile";

b) tale immobile è dichiarato inagibile, a seguito di esito di inagibilità ____, con ordinanza sindacale n..... del ed è pertanto ricadente nei casi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) che con ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i., sono state stabilite le regole fondamentali ed individuati i requisiti tecnici e

professionali necessari per l'iscrizione dei professionisti all'elenco speciale ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

e) che con l'ordinanza n. del il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ha approvato il nuovo Protocollo d'intesa, tra il COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 ed i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi di area tecnica per la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di riparazione,ricostruzione e ripristino di opere private danneggiate a seguito degli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi;

f) che il/i professionista/i risulta/no iscritto/i nell'Elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

g) (*ove ricorra*) che con verbale dell'assemblea del condominio/consorzio del _____ è stato approvato il conferimento dell'incarico e lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016;

h) (*in alternativa*) che con delega/he del _____ i comproprietari dell'immobili hanno conferito mandato al committente di conferire l'incarico professionale secondo lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione postsisma 2016.

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Premesse

§1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016

Art. 2 Natura dell'incarico

§1. Il Committente affida al/i Professionista/i, che accetta/no l'incarico, l'esecuzione delle prestazioni stabilite dal successivo art. 3 relative ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/ricostruzione (ipotesi alternative) sull'immobile, danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di proprietà(1) ubicato nel Comune di _____ Via _____ frazione _____ distinto al NCT al foglio _____ particella _____ per un importo presunto delle opere di € _____ (diconsi Euro _____) oltre I.V.A.

Art. 3 Oggetto dell'incarico

§1. L'incarico professionale è conferito:

- All'Ing./ Arch./ Geom..... in qualità di professionista incaricato della progettazione e dell'asseverazione, e coordinatore dell'intervento nei rapporti con l'USR e i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio (di seguito indicato come coordinatore dell'intervento), nonché, in veste di incaricato di pubblico servizio, della certificazione ai sensi dell'Ordinanza 100;
- All'Ing./ Arch./ Geom.in qualità di professionista incaricato della direzione dei lavori;
- All'Ing./ Arch./ Geom.in qualità di coordinatore della sicurezza;
- Al Geol. in qualità di professionista incaricato della relazione geologica/della relazione di indagine sismica / della relazione di indagine geotecnica / dell'analisi di Risposta Sismica Locale;
- All'Ing./ Arch./ Geom. in qualità di professionista incaricato del collaudo dell'intervento;

(NOTA: è ammesso l'affidamento di ulteriori incarichi a non oltre due professionisti che svolgono le prestazioni specialistiche)

- All'Ing./ Arch./ Geom. /Geol. in qualità di professionista che svolge(indicare la prestazione specialistica);
- All'Ing./ Arch./ Geom. /Geol. in qualità di professionista che svolge(indicare la prestazione specialistica);

ha ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni, di cui all' Allegato A dell'Ordinanza..... *“Protocollo d'intesa, tra il COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 ed i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi di area tecnica per la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di riparazione, ricostruzione e ripristino di opere private danneggiate a seguito degli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi”*, di seguito indicato come *“Allegato A”*, dettagliatamente descritte per singole prestazioni nel/i preventivo/i di parcella/e allegato/e, quale/i parte/i integrante/i e sostanziale/i, al presente Contratto di affidamento di incarico/chi professionale/i .

§2. L'incarico conferito riguarda solo le prestazioni per le quali risulta indicato il relativo/i professionista/i.

§3. Il Committente delega il professionista individuato responsabile dell'intervento a compilare e seguire la pratica con l'applicazione della procedura MUDE.

§4. Nel caso in cui il committente, in presenza di una scheda FAST, affida la redazione della scheda AeDES e relativa perizia giurata ad un professionista incaricato di prestazioni principali o parziali ne deve dare espressamente conto nello schema di contratto. Il compenso dovuto per la redazione della scheda AeDES e relativa perizia giurata è ricompreso all'interno delle spese tecniche.

§5. Ai fini della determinazione e della corresponsione degli onorari e delle spese ai professionisti incaricati si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza n..../2020.

§6 Alla presentazione della pratica, gli onorari verranno calcolati sugli importi del progetto ammissibile a contributo, tenuto conto del preventivo allegato al presente contratto.

§7 E' fatta salva la facoltà degli Uffici Speciali per la Ricostruzione di verificare e di contestare l'effettività della prestazione e la regolarità del contributo riconosciuto al professionista e si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del Protocollo d'intesa allegato all'ordinanza n..../2020, in merito al visto di congruità degli onorari.

Art. 4 Obblighi del committente

§1. Il Committente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver titolo per l'esecuzione dell'opera sull'immobile in oggetto e di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza per il conferimento dell'incarico.

§2. Il Committente fornisce al Professionista tutta la documentazione in proprio possesso occorrente per l'esecuzione della prestazione professionale ovvero delega il medesimo ad accedere presso le amministrazioni pubbliche al fine di provvedere alla relativa acquisizione.

Art. 5 Obblighi del professionista

§1. Il/i professionista/i incaricato si obbliga al rispetto delle disposizioni previste dal decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 nonché dalle ordinanze commissariali ed in particolare dall'ordinanza n.100 / 2020, n.103 /2020 e n...../2020.

Il/i Professionista/i dichiara/no, per quanto attiene l'attività di miglioramento sismico o di ricostruzione disciplinata dal decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché dalle ordinanze emesse Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 n. 13/2017 e n. 19/2017 e s.m.i. nonché quelle che disciplineranno gli interventi nei centri storici e al fine di evitare il superamento dei limiti di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa recante "Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189" di cui agli Allegati A e B all'ordinanza n.12/2017 come modificata dall'ordinanza n. 29/2017, che il presente contratto è il n. _____, avendo già assunto in precedenza n._____incarichi per prestazioni principali ed il il n. _____, avendo già assunto in precedenza n._____incarichi per prestazioni parziali o specialistiche. Si specifica, inoltre, che il professionista ha già svolto e concluso n._____ incarichi per prestazioni principali e n._____incarichi per prestazioni parziali o specialistiche.

(NOTA: dichiarazione resa da tutti i professionisti che sottoscrivono il contratto; ciascuno dovrà specificare il numero d'incarico del presente contratto nonché il numero complessivo di quelli precedentemente acquisiti).

NOTA: per ogni professionista appartenente al gruppo incaricato dovrà essere specificato il numero d'incarico del presente contratto nonché il numero complessivo di quelli precedentemente acquisiti.

§2. Il/i Professionista/i si obbliga/no ad effettuare la/e prestazione/i affidata/e con la necessaria diligenza professionale ed a compiere tutto quanto risulti necessario per assicurare l'esecuzione della prestazione a regola d'arte, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente nonché di quanto prescritto dalle ordinanze emanate dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

§3. Il/i Professionista/i, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara/no di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'ordinanza commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di rispettare le previsioni dell'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016 e s.m.i. con riguardo al numero massimo di incarichi e relativi importi massimi conferibili ad un singolo professionista, per la redazione delle schede AeDES.

§4. Le Parti danno atto che l'incarico è svolto dal/i Professionista/i in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi per il Committente.

§5. Il/i Professionista/i dichiara/no di avere la capacità tecnico-organizzativa per poter assolvere l'incarico conferito, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, in modo particolare per quanto riguarda i tempi di consegna del progetto.

§6. Non è riconosciuta al Committente la facoltà di affidare ad altri Professionisti altre ed eventuali prestazioni specialistiche, comprese nel presente contratto.

§7. Nello svolgimento dell'incarico conferito, il/i Professionista/i: a) cura/no tutti gli adempimenti necessari e, comunque, opportuni per garantire l'espletamento delle prestazioni principali, parziali o specialistiche indicate nella parcella, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i contatti con gli organi, enti ed organismi pubblici competenti; b) assicura/no che tutti gli elaborati contengano l'indicazione e la esaustiva descrizione, anche con chiara simbologia, di tutti gli interventi; c) redige/ono gli elaborati grafici (ove necessari) in idonea scala in relazione al livello di progettazione previsto dall'incarico; d) consegna/no al Committente tutti gli elaborati redatti in n° _____ copie cartacee ed in n° 1 copia su supporto informatico, se richiesta dal Committente, in formato di sola lettura (pdf, dwf ecc.).

§8. Il coordinatore dell'intervento è espressamente delegato dal committente per lo svolgimento della procedura informatica ed a presentare la domanda di contributo e la documentazione allegata. Il coordinatore dell'intervento rappresenta altresì il Committente presso le amministrazioni pubbliche preposte al contributo ed al titolo abilitativo.

§9. Il coordinatore dell'intervento provvede, altresì, a tutti gli adempimenti in materia di flussi documentali informatici, previsti dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

§10. Il/i Professionista/i si obbliga/no a depositare il presente contratto presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, utilizzando l'apposita piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione. La mancata comunicazione in via preventiva del presente contratto, determina la revoca dell'incarico professionale conferito, senza diritto del Professionista al riconoscimento di alcun compenso e/o indennità per l'attività eventualmente effettuata, il suo omesso o ritardato deposito secondo le modalità ed i termini previsti dalle ordinanze commissariali, è motivo di improcedibilità dell'esame della domanda e di obbligatoria segnalazione all'Ordine professionale di appartenenza del professionista ed al Commissario straordinario, per gli eventuali provvedimenti di competenza

§11. Il Professionista garantisce la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi all'attività effettuata in esecuzione del presente contratto, mediante l'impiego di un conto corrente dedicato esclusivamente alle attività tecniche per la ricostruzione sisma 2016 e la specifica indicazione, per ogni pagamento, del CUP e del CIG assegnato ai lavori.

§12. Il contratto relativo alle prestazioni professionali per la riparazione con rafforzamento locale degli edifici danneggiati deve essere allegato e depositato al momento della presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016.

Art. 6 Termini e compensi per l'espletamento dell'incarico

§1. Per l'espletamento dell'incarico di progettazione il/i Professionista/i è/sono tenuto/i all'osservanza della disciplina e dei termini previsti nelle ordinanze emesse dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, in materia di: danni lievi, delocalizzazione attività economiche, comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti.

§2 Ad eccezione delle ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore ovvero della sussistenza di motivi a sé non imputabili adeguatamente documentati, fermi restando i termini massimi stabiliti per legge per la presentazione delle domande nonché gli effetti dalla scadenza del termine, il professionista ha l'obbligo di presentare la domanda di concessione del contributo con i relativi allegati documentali e progettuali entro e non oltre il termine massimo di 180 giorni naturali dal conferimento dell'incarico, o entro e non oltre 150 giorni dalla definizione del livello operativo da parte dell'USR. Nei casi di particolari complessità il termine può essere aumentato mediante clausola sottoposta a doppia sottoscrizione tra le parti. Il superamento di detti termini comporta, a titolo di sanzione, la decurtazione del compenso spettante al professionista nella misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

§3. I termini previsti dai precedenti paragrafi §1 e §2 si riferiscono alla consegna del progetto agli Uffici Speciali per la Ricostruzione e non sono comprensivi del tempo occorrente per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni o nulla osta amministrativi, comunque denominati.

§4. L'omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti dalla Legge e dalle Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, per fatto imputabile al/i Professionista/i, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza riconoscimento al Professionista di alcun compenso e/o indennità per l'attività svolta.

§5. Le Parti danno atto che il corrispettivo riconosciuto al/i Professionista/i è coerente con le previsioni contenute nell'art. 34, comma 5 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dall'art. 57, comma 4 del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, ed è stabilito ai sensi del Protocollo di intesa allegato all'Ordinanza n.../2020. Il compenso riconosciuto per le prestazioni principali e parziali devono essere contenuti nelle misure indicate nel Protocollo d'intesa - Allegato A

§6. Qualora due o più Professionisti siano stati incaricati dello svolgimento di una o più delle prestazioni previste dal presente contratto e suscettibili di contributo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le Parti prendono atto del fatto che i compensi complessivamente dovuti ai Professionisti incaricati, suscettibili di contribuzione, non possono essere superiori agli importi stabiliti nell'ordinanza n. del del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

§7. Per i lavori di miglioria i cui costi non risultano ammissibili a contributo, e dunque a carico del Committente, le Parti determinano il compenso dovuto al Professionista _____.

NOTA: specificare a cura delle parti le prestazioni ulteriormente necessarie/richieste e la relativa modalità di determinazione del compenso.

§8. Per le ulteriori prestazioni specialistiche di cui si vuol avvalere il committente e che non risultano compensate dal Commissario Straordinario, che sono a carico del Committente, le Parti determinano il compenso dovuto al Professionista _____.

NOTA: specificare a cura delle parti le prestazioni ulteriormente necessarie/richieste e la relativa modalità di determinazione del compenso.

§9. Il compenso riconosciuto al Professionista, come determinato ai sensi dei precedenti paragrafi §6, §7 e §8, deve intendersi comprensivo di tutte le spese inerenti l'attività professionale necessarie per l'esecuzione dell'incarico ed al netto degli oneri accessori di legge (esemplificativamente: contributo previdenziale ed IVA) e degli eventuali ulteriori oneri sopravvenuti, in forza di specifica disposizione di legge o regolamentare, alla sottoscrizione del presente contratto e dovuti al momento dell'emissione della fattura.

Art. 7 Liquidazione delle competenze

§1. Le Parti prendono atto del fatto che il compenso dovuto al/i Professionista/i, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, paragrafi §6 §7 e §8, del presente contratto ed ammissibile a contributo, verrà corrisposto nei tempi e nella misura di seguito indicata:

– dopo l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del Vice Commissario o suo delegato, nella procedura con la piattaforma tecnologica, nella misura dell'80% del compenso relativo alle attività di progettazione, fatta salva l'eventuale anticipazione di cui all'ordinanza n. 94/2020, a seguito di specifica richiesta e della presentazione di apposita fattura da parte del Professionista. In tale percentuale rientra anche la liquidazione del compenso per la redazione della scheda AeDES e perizia giurata;

– contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'impresa affidataria, per l'importo residuo a fronte della presentazione di apposita fattura da parte del Professionista;

§2. Alcun acconto o ulteriore compenso è dovuto dal Committente al Professionista per l'attività afferente i lavori, i cui costi siano ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

§3. Per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, il corrispettivo di cui all'articolo 6, paragrafo §9 o prestazioni specialistiche aggiuntive di cui all'articolo 6 paragrafo §10 le Parti convengono che esso verrà corrisposto direttamente dal committente, nei tempi e nella misura di seguito indicata, previa presentazione di apposita nota pro forma da parte del Professionista:

a) eventuale acconto pari al ____% alla firma del presente contratto;

b) acconto pari al ____% alla presentazione del progetto;

c) acconto pari al ____% per ogni Stato Avanzamento dei lavori;

d) saldo entro ____ giorni dalla presentazione dello stato finale dei lavori.

§4. Nelle ipotesi disciplinate dal precedente paragrafo §3, il compenso, relativo alle prestazioni effettivamente effettuate, verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, cui seguirà l'emissione da parte Professionista della fattura, nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.. Qualora il committente non osservi il termine previsto nel precedente periodo per il pagamento del compenso e sempreché sussistano i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, pari al tasso BCE in vigore nel semestre in cui è maturato il credito maggiorato di 1 punto percentuale.

Art. 8 Professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori

§1. Le Parti prendono atto del fatto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 come integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, nonché dalle ordinanze

del Commissario: a) il progettista, ivi compreso il geologo, o il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse; b) il professionista è obbligato a produrre apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli Uffici speciali per la ricostruzione previsti dall'articolo 3 del sopra menzionato decreto legge; c) il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 può effettuare, tramite i propri Uffici, controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai direttori dei lavori.

§2. Il Professionista, incaricato della direzione dei lavori, si obbliga: a) produrre l'autocertificazione prevista dalla lettera b) del precedente paragrafo §1; b) ove incaricato della direzione dei lavori, a predisporre ed a consegnare all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) entro e non oltre quindici giorni da quando l'impresa ha maturato l'importo secondo le percentuali stabilite dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; c) ove incaricato della direzione dei lavori, a redigere lo stato finale dei lavori ed a consegnarlo all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione entro 30 giorni dall'effettiva conclusione degli stessi lavori.

§3. Salve le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore debitamente documentate, il mancato rispetto dei termini per la predisposizione dei SAL o dello stato finale di cui al §2 determina l'applicazione di una riduzione nell'importo del compenso dovuto al Professionista nella misura del 3% per ogni inadempienza temporale fino ad un massimo del 10% del compenso previsto.

Art. 9 Varianti e revisione dell'accordo

§1. Il Professionista è tenuto, nei limiti dell'incarico ricevuto, ad introdurre, negli elaborati previsti dal precedente articolo 8, anche se già ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme di legge, regolamentari ovvero contenute nelle ordinanze commissariali sopravvenute alla sottoscrizione del presente contratto.

§2. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse nei limiti indicati dalle ordinanze commissariali.

Art. 10 Proroghe contrattuali, risoluzione e recesso

§1. In caso di ritardo nell'espletamento dell'incarico per caso fortuito, per causa di forza maggiore o comunque per motivi non imputabili al/i Professionista/i, purché adeguatamente documentati, il Committente è obbligato a concedere una proroga dei termini pattuiti, fino alla cessazione della causa impeditiva e comunque entro i termini massimi stabiliti dalle ordinanze del Commissario

Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, per la presentazione dei progetti.

§2. L'omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, per fatto imputabile al Professionista, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza riconoscimento di alcun compenso e/o indennità al professionista per l'attività svolta.

§3. Le Parti possono recedere dal presente contratto in tutti i casi in cui vengano a mancare i presupposti per il conferimento dell'incarico e/o per l'assunzione dell'incarico come stabiliti dal vigente quadro normativo e regolamentare nonché dalle disposizioni contenute nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

§4. Il Committente e il professionista possono recedere dal presente contratto, rispettivamente ai sensi degli articoli 2227 e 2237 del codice civile, dandone immediata comunicazione al competente Ufficio speciale per la ricostruzione.

§5. Ogni deroga o modifica al presente contratto è valida ed efficace solo se effettuata mediante atto scritto con sottoscrizione di entrambe le Parti.

Art. 11 Copertura assicurativa

§1. Il/i Professionista/i dichiara/no, in applicazione dell'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di essere in possesso di Polizza Assicurativa n° _____, stipulata con (Compagnia) _____, Agenzia di _____ a copertura dei danni provocati dall'esercizio della professione, per un massimale di €.

Art. 12 Proprietà degli elaborati

§1. Gli elaborati e quanto altro relativo all'incarico conferito, con la liquidazione del relativo compenso al/i Professionista/i, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre tutte le varianti ed aggiunte ritenute opportune e/o necessarie, senza che dal/i Professionista/i possa/no essere sollevata alcuna eccezione, a condizione che le modifiche e/o le varianti non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo. In ogni caso, il/i Professionista/i si riserva/no di tutelare, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

§2. Il Committente, potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il/i Professionista/i in relazione alle attività oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del progettista.

§3. La proprietà intellettuale è riservata al professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13 Definizione delle controversie

§1. Tutte le controversie o contestazioni relative all'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, come individuata in base ai criteri contenuti nel codice di procedura civile.

Art. 14 Disposizioni finali

§1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente contratto, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile artt. 2222 e successivi, dal codice deontologico dell'Ordine di appartenenza del/i Professionista/i, e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili, nonché al protocollo di intesa sottoscritto tra il Commissario Straordinario e i rappresentanti della Rete delle Professioni ed alle relative ordinanze commissariali.

§2. Per quanto concerne l'incarico affidato, il/i Professionista/i elegge/ono il proprio domicilio in _____.

§3. Il presente Contratto è depositato con le modalità indicate all'articolo 5 presso gli Uffici Speciali della Ricostruzione e ciò costituisce registrazione, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, secondo quanto disposto dal decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45.

§4. Con la sottoscrizione del presente atto il/i Professionista/i ed il Committente, ai sensi del codice della Privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali, eccetto quelli sensibili, per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, aggiornamento elenco speciale ai sensi articolo 34 del decreto legge n. 189/2016, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture amministrative, fermo restando quanto previsto all'art. 12 circa la proprietà intellettuale.

§5. Il presente disciplinare di incarico annulla e sostituisce ogni altro accordo, sia scritto che orale, intercorso tra le Parti avente ad oggetto le stesse attività di cui al disciplinare medesimo.

§6. Le Parti danno atto che il presente contratto è stato negoziato e concluso, secondo lo schema tipo approvato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 con ordinanza n.../2020.

Il Committente dichiara che le prestazioni di cui al precedente incarico sono state oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione da parte del/i Professionista/i che, ai sensi dell'art. 9 della Legge 27/2012, ha/nno fornito ogni informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, nonché tutte le spiegazioni richieste per la piena comprensione di quanto riportato e dichiara di accettarne il contenuto.

Dichiara infine di aver ricevuto, prima della firma, copia integrale del presente documento, composta di n. facciate, di averlo ben esaminato e compreso e di averne discusso con il/i Professionista/i ogni clausola e condizione.

Letto e firmato dalle parti per accettazione in ogni sua pagina.

IL COMMITTENTE

IL/I PROFESSIONISTA/I

Il/i professionista/i, accettando l'incarico, dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto singolarmente e specificatamente gli articoli, clausole e pattuizioni del presente atto, ivi compresi gli allegati e di approvare espressamente i seguenti articoli del disciplinare di incarico: art. 4 (obblighi del Committente); art. 5 (obblighi del/i Professionista/i); art. 6 (termini e compensi per l'espletamento dell'incarico); art. 7 (liquidazione delle competenze); art. 8 (direzione dei lavori); art. 10 (proroghe, risoluzioni recesso); art. 13 (definizione delle controversie).

IL COMMITTENTE

IL/I PROFESSIONISTA/I
